

**DECRETO MINISTERIALE 11 SETTEMBRE 1973.**

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI S. ABBONDIO.**

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

*VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE  
BELLEZZE NATURALI;*

*VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.  
1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;*

*ESAMINATI GLI ATTI;*

*CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COMO PER LA PROTEZIONE  
DELLE BELLEZZE NATURALI, NELL'ADUNANZA DELL'11 NOVEMBRE 1970, HA  
INCLUSO NELL'ELENCO DELLE LOCALITA' DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA  
PAESISTICA COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA  
L'INTERO TERRITORIO COMUNALE DI S. ABBONDIO IN ESTENSIONE DEL VINCOLO  
GIA' EMESSO CON DECRETO MINISTERIALE 16 AGOSTO 1955 RIGUARDANTE LA  
FASCIA COSTIERA LUNGO IL LAGO DI COMO;*

*CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDETTA COMMISSIONE E' STATO  
PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PRECITATA LEGGE  
ALL'ALBO DEL COMUNE DI S. ABBONDIO;*

*VISTO CHE L'OPPOSIZIONE PRESENTATA, A TERMINI DI LEGGE, AVVERSO LA  
PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO, DAL SINDACO DI S. ABBONDIO E' DA  
RESPINGERE;*

*CONSIDERATO CHE IL VINCOLO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBBLIGO DA  
PARTE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO,  
DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA LOCALITA' VINCOLATA, DI PRESENTARE ALLA  
COMPETENTE SOPRINTENDENZA, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALUNQUE  
PROGETTO DI OPERE CHE POSSANO MODIFICARE L'ASPETTO ESTERIORE DELLA  
LOCALITA' STESSA;*

*RICONOSCIUTO CHE LA ZONA PREDETTA RIVESTE IMPORTANTE INTERESSE  
PUBBLICO PER LE BELLEZZE NATURALI CHE SI GODONO DALLE STRADE E DAI  
PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO. IL TERRITORIO E' CARATTERIZZATO  
DA GRADEVOLI ONDULAZIONI DEL TERRENO, IN PARTE BOSCOSE, CHE SI  
CONCLUDONO NELLA PIANA CHE SCENDE DOLCEMENTE VERSO LO SPECCHIO  
D'ACQUA, FORMANDO UN QUADRO NATURALE DI ALTO INTERESSE PANORAMICO;  
CONSIDERATO CHE L'ABITATO DEL CAPOLUOGO E I GRUPPI SPARSI DI VECCHIE  
CASE COSTITUISCONO UN INSIEME DI VALORI ESPRESSIVI NATURALI E DOVUTI  
ALL'INTERVENTO DELL'UOMO, PARTICOLARMENTE FUSI INSIEME A COSTITUIRE  
COMPLESSI DI COSE IMMOBILI AVENTI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE OVE  
E' NOTE ESSENZIALE LA SPONTANEA CONCORDANZA E FUSIONE FRA L'ESPRESSIONE*

**DECRETA:**

*L'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI S. ABBONDIO HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI SOTTOPOSTO A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. TALE TERRITORIO CONFINA NEL MODO SEGUENTE:*

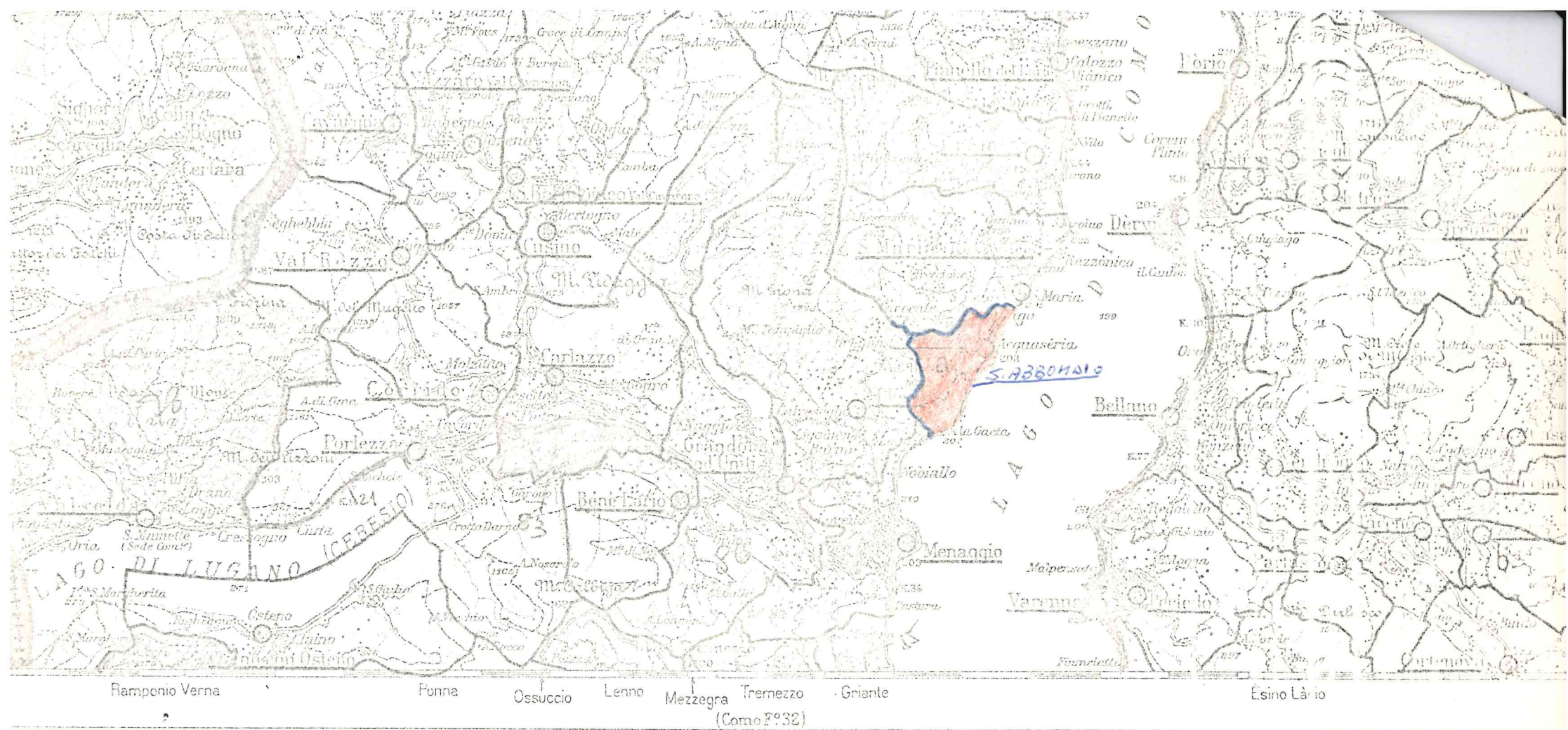
*A NORD COL TERRITORIO COMUNALE DI S. MARIA REZZONICO,  
AD EST COL LAGO DI COMO,  
A SUD COL TERRITORIO COMUNALE DI MENAGGIO,  
AD OVEST COL TERRITORIO COMUNALE DI PLESIO.*

*IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI COMO.*

*LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI MILANO CURERA' CHE IL COMUNE DI S. ABBONDIO PROVVEDA ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE ENTRO UN MESE DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, E CHE IL COMUNE STESSO TENGA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI, ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE, CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE PRECITATA.*

*LA SOPRINTENDENZA COMUNICHERA' AL MINISTERO LA DATA DELL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE STESSA.*

*ROMA, ADDI' 11 SETTEMBRE 1973.*



Scala chilometrica di 1 a 100.000

L'equidistanza è di 50 metri

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Condizione</p> <p>Indicazione</p> <p>Coltura</p> <p>Trasmissione</p>                        | <p>Ferrovia ordinaria</p> <p>" a due binari</p> <p>Ferrovia a scartamento ridotto</p> <p>Trasporti in sede propria, Funicolare</p> <p>" su strada rettilinea</p> <p>Teleferica stabile per passeggeri o materiali</p> | <p>Stato</p> <p>Regione autonoma</p> <p>Provincia</p> <p>Comune</p>                   | <p>Strada larga, 8 m ed oltre (1° cl.)</p> <p>" " da 6 ed 8 m (2° cl.)</p> <p>" " meno di 6 m (3° cl.)</p> <p>Autostada</p> <p>Carreggiabile (5° cl.)</p> <p>Campeggio</p> | <p>Strada alta di 10 m</p> <p>Mulattiera</p> <p>Sentiero</p> <p>difficile</p> <p>Passo, pista o via</p> |
| <p>Limiti di</p> <p>Stato</p> <p>provincia</p> <p>circondario</p> <p>(per la parte estera)</p> |                                                                                                                                                                                                                       | <p>Limiti di:</p> <p>Stato</p> <p>Regione autonoma</p> <p>Provincia</p> <p>Comune</p> |                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |